

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RICCI, SAMMARTINO, LA PENNA, TANGA, SANTALCO, BARRA, DELLA PORTA, SCARDACCIONE, DE VITO, VERNASCHI, SANTI, ROSA, NICCOLI, MANENTE COMUNALE, POZZAR e REBECCHINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1974

Assunzione della linea ferroviaria Benevento-Cancello,
della Valle Caudina, nella rete ferroviaria dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La ferrovia Benevento-Cancello, via Valle Caudina, costituisce il percorso più breve per il collegamento dell'area napoletana con Benevento, il Molise e la Puglia.

Tale linea, già in concessione e che prosegue per Napoli sulla tratta ferroviaria statale Cancello-Napoli, è di 27 chilometri più breve del collegamento Benevento-Caserta-Aversa-Napoli (Km 70 contro Km 97).

La stessa bozza di programma economico nazionale 1971-1975 prende in considerazione l'utilità della ferrovia Benevento-Cancello, sia come futuro mezzo di trasporto metropolitano, sia come mezzo di trasporto dei lavoratori e degli studenti dell'area sannita, sia come via di collegamento celere tra il Molise, la Puglia e la Campania.

Basterà ricordare che, pur nelle attuali condizioni di materiale e di struttura, le otto coppie giornaliere di treni tra Napoli e Benevento registrano un numero di viaggiatori-anno trasportati di 1.825.000.

Le corse effettuate nelle ore di punta o utilizzate dagli studenti sono, poi, caratterizzate da paurosi affollamenti.

La ferrovia, dunque, si è venuta sempre più qualificando come un mezzo di trasporto di primaria importanza per le popolazioni interessate.

A seguito di prove effettuate nel 1969, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha constatato che la linea può essere idoneamente utilizzata per qualsiasi tipo di treno ed ha, anzi, programmato che, in caso di eventuali interruzioni della linea Benevento-

Caserta, alcuni treni rapidi siano istradati sulla Valle Caudina.

Già nel 1959, quando si rese opportuno un collegamento rapido tra Campobasso e Napoli, venne istituito il treno rapido n. 749, denominato « Freccia del Molise », che utilizza appunto la tratta Benevento-Cancello-Napoli.

La vita della Società e della ferrovia è stata continuamente travagliata dalle pressioni delle popolazioni interessate, dei dipendenti e delle amministrazioni locali per ottenere un servizio più sicuro, più moderno e meglio associato alle grandi linee di comunicazione.

I non sopiti fermenti e le continue manifestazioni di protesta indussero nel 1971 il Ministero dei trasporti ad emettere il decreto 17 novembre 1971, n. 2004, con il quale venne nominato un commissario governativo per la gestione della ferrovia.

Successivamente il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto n. 2241 del 29 gennaio 1972, dichiarava la decadenza della concessione alla Società italiana per le strade ferrate sovvenzionate dell'esercizio della ferrovia Benevento-Cancello, e la gestione è tuttora affidata al commissario governativo.

Per porre termine ad una storia lunga e tormentata, appena sommariamente descritta, con il presente disegno di legge viene proposta l'assunzione della ferrovia Benevento-Cancello nella rete delle Ferrovie dello Stato.

Giova anche ricordare che la Società concessionaria percepisce una sovvenzione di esercizio di oltre 200 milioni annui, cifra che, se impegnata nell'ammodernamento della linea, sarebbe già sufficiente a soddisfare le più urgenti necessità di miglioramento dei servizi e della sicurezza dei viaggiatori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La linea ferroviaria Benevento-Cancello (Valle Caudina) è assunta nella rete ferroviaria dello Stato, mediante il riscatto della concessione alla Società italiana per le strade ferrate.

Art. 2.

La gestione commissariale governativa in atto cesserà entro tre mesi dalla data di applicazione della presente legge.

Art. 3.

L'indennità da corrispondere alla Società concessionaria, esente da oneri fiscali, è determinata in lire 500 milioni.

Art. 4.

Il personale dipendente dalla Società concessionaria viene assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, conservando tutti i diritti acquisiti, ai sensi della legge 30 aprile 1959, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.